COMUNE DI FIRENZE

ORDINANZA DELLA SINDACA

Numero: **ORD/2026/00218**

Del: **06/11/2026**

Proponente: **Direzione Corpo Polizia Municipale**

OGGETTO: Misure di prevenzione a tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica in occasione degli incontri di calcio presso lo Stadio Comunale "Artemio Franchi" - Stagione sportiva 2026/2027

LA SINDACA

PREMESSO CHE

- presso lo Stadio Comunale "Artemio Franchi", nel periodo compreso tra il 8 novembre 2026 e il 30 maggio 2027, si svolgeranno gli incontri di calcio della stagione sportiva 2026/2027 ai quali parteciperà la società ACF Fiorentina;
- tali manifestazioni richiamano un rilevante afflusso di pubblico nelle aree limitrofe allo stadio;
- il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, nella seduta del 21 ottobre 2026, ha ritenuto opportuno adottare per tutti i detti incontri di calcio specifiche misure di prevenzione a tutela dell'incolumità pubblica;

CONSIDERATO CHE

- tali misure sono finalizzate ad evitare che nelle aree più prossime allo Stadio Comunale "Artemio Franchi" siano utilizzati contenitori in vetro, lattine e bombolette spray contenenti principi urticanti tali da costituire un elemento di rischio in aree caratterizzate da elevata concentrazione di persone;
- risulta pertanto necessario procedere a quanto sopra;

VISTI

- l'art. 54, commi 4 e 4-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

ORDINA CHE:

- nell'area delimitata dalle seguenti strade:

 Piazza delle Cure - Viale dei Mille - Via Pacinotti - Via del Pratellino - Via del Campo d'Arrigo - Viale De Amicis - Viale Lungo l'Affrico - Piazza Alberti - Viale Ojetti - Viale Righi - Viale Volta

 e in tutte le aree pubbliche e aperte al pubblico ricomprese all'interno di tale perimetro;

- nei giorni di svolgimento degli incontri di calcio presso lo Stadio Comunale "Artemio Franchi", dalle tre ore antecedenti l'inizio dell'incontro fino alle due ore successive alla conclusione dello stesso, rispetto alla data e all'orario di ciascun incontro comunicati da ACF Fiorentina alle autorità di pubblica sicurezza;

sia vietato:

1. la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
2. la vendita per asporto di bevande contenute in recipienti di vetro o lattine;
3. la somministrazione di bevande in recipienti di vetro;
4. l'introduzione nell'area suddetta o la detenzione all'interno di essa di bevande contenute in bottiglie o altro contenitore di vetro o lattine;
5. l'introduzione nell'area suddetta o la detenzione all'interno di essa di bombolette spray contenenti principi urticanti.

E' fatto obbligo agli esercizi pubblici e commerciali interessati di esporre in modo ben visibile al pubblico apposita informativa recante i divieti previsti dalla presente ordinanza.

L'eventuale inottemperanza alla presente ordinanza verrà sanzionata ai sensi dell' art.7 bis del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, salvo che la condotta configuri il più grave reato di cui all'articolo 650 del Codice Penale.

Le Forze dell'Ordine ed il Comando della Polizia Locale di Firenze sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento.

La presente Ordinanza è inviata preventivamente al Prefetto ai sensi dell'art.54 c.4 del D.Lgs.18/08/2000 n.267.

La presente Ordinanza è trasmessa alla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, alla Direzione Attività economiche e Turismo e al Questore di Firenze.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio online, sul sito istituzionale del Comune e resa nota al pubblico tramite i mezzi di comunicazione locali anche attraverso le altre forme idonee di pubblicità informativa.

Le associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e CNA sono invitate a

dare massima diffusione del presente contenuto della presente ordinanza tra gli associati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione o alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 giorni dal termine suddetto.

Firenze, lí 06/11/2026

Sottoscritto digitalmente da

La Sindaca

Sara Funaro

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.